

TI_GERICHTE 38.2015.43 vom 4. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.43_d20141104

FR: TI_GERICHTE 38.2015.43 du 4 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 38.2015.43 del 4 novembre 2014

Regeste

Sosp.x aver rifiutato occup.a tempo parz.assegnata da URC.Censure dell'ass.circa inadeguat. dell'occ.non dimostrate,nemmeno durante audizione teste(resp.EP) davanti a TCA emerso alcunché.Del resto presso EP pure effettuata Ispez.del Laborat.cant.d'igiene.Sanz.31gg confermata(già sosp.x ins.ricerche)

Erwägungen

E. 2

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.6. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1974, si è riscritta in disoccupazione il 10 dicembre 2013 cercando un impiego a tempo pieno dal 19 dicembre 2013 come operaia generica e aiuto cucina (cfr. doc. 29). A quel momento l'assicurata aveva aperto un termine quadro per la riscossione dal 15 aprile 2013 al 14 aprile 2015. L'assicurata aveva lavorato dal 1° giugno al 18 dicembre 2013 presso il Grotto _____ di _____ e il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'683.-- (cfr. doc. 22 e doc B). Il 31 luglio 2014 l'URC di _____ le ha assegnato un'occupazione al 50% di durata indeterminata quale aiuto cucina - lavapiatti presso l'Osteria _____ di _____ (cfr. doc. 4). L'assicurata ha immediatamente preso contatto con la potenziale datrice di lavoro (cfr. doc. 5) ed ha pure effettuato un test d'idoneità dal 25 a 27 agosto 2014 (cfr. doc. 6). Il 29 agosto 2014 RI 1 ha avuto un colloquio con il consulente del personale URC _____. In quell'occasione l'assicurata ha spiegato al suo consulente che lo stage in generale è andato bene ma che l'organizzazione del lavoro e i mezzi a disposizione non sembrano all'altezza delle sue aspettative. Il consulente del personale ha allora reso attenta l'assicurata che il rifiuto dell'impiego avrebbe potuto comportare una sanzione e l'ha invitata a dare una risposta al datore di lavoro il giorno stesso. (cfr. doc 16/1). Il 29 agosto 2014 l'assicurata ha comunicato a _____ di rifiutare il lavoro in quanto non è all'altezza delle sue aspettative (cfr. allegato al doc. 1). Il 31 agosto 2014 la ricorrente ha informato il consulente del personale di avere rifiutato l'occupazione per le ragioni già spiegate e di accettare di conseguenza "una vostra decisione di sanzionarmi" (cfr. doc. 16/2). Il 26 settembre 2014 la ricorrente ha spiegato di avere rifiutato l'occupazione in quanto "il lavoro proposto non è ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti" (cfr allegati al doc. 1) Il TCA è quindi chiamato a stabilire se l'occupazione in questione poteva oppure no essere rifiutata sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, che ritiene non adeguato ed esula dall'obbligo di accettazione un'occupazione che "non è conforme agli usi professionali e locali, in

particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”. Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)). La patrocinatrice dell’assicurata ritiene inadeguata l’occupazione sostanzialmente per tre motivi: perché la ricorrente doveva occuparsi della pulizia delle toilettes, senza che ciò fosse previsto contrattualmente, e doveva inoltre, successivamente a questa mansione preparare le insalate senza la possibilità di disinfettarsi convenientemente, perché la ricorrente ha dovuto procurarsi il materiale di pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente ed, infine, perché l’assicurata ha dovuto pulire la cappa della cucina con un prodotto inidoneo e tossico alla salute soprattutto se utilizzato quando la cappa era ancora calda (cfr. consid. 1.2.). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che in data 8 ottobre 2014, rispondendo alla Sezione del lavoro, _____, dopo aver confermato che, a seguito dello stage, aveva l’intenzione di assumere la ricorrente, ha respinto le accuse formulate, rilevando: " (...) Che il lavoro proposto non fosse all’altezza delle sue aspettative l’abbiamo accettato, magari credeva di svolgere altri incarichi o magari poteva essersi resa conto che effettivamente il trasporto le avrebbe creato problemi; ma la risposta che si è permessa di dare per giustificare il rifiuto di un posto di lavoro non la possiamo tollerare. Sono 20 anni che lavoro nel campo, abbiamo aperto nel 2013 a fin dall’inizio usiamo prodotti dell’ _____ per mantenere pulizia e igiene nella nostra Osteria. La cucina lavora con le porte aperte e chiunque può vedere come si opera all’interno. Teniamo inoltre a precisare che a maggio ci ha fatto visita il Laboratorio cantonale per l’ispezione dell’idoneità sui locali e in merito vi alleghiamo copia del rapporto. Per quel che concerne l’organizzazione del lavoro, in allegato vi inoltriamo copia del piano di lavoro e delle mansioni da svolgere, perfettamente programmate per ogni giorno della settimana. Inutile dire che per permettere ai dipendenti di rispettare tale programma, l’Osteria _____ è munita di tutti i mezzi di lavoro necessari.” (Doc. 13) L’Osteria _____ è dotata di 71 posti interni e 24 posti esterni (cfr. doc. 13/1). Al fine di chiarificare le circostanze che hanno portato alla mancata concretizzazione della possibilità di lavori in data 19 ottobre 2015 il Presidente del TCA ha sentito dapprima l’assicurata e poi, come teste, _____ (cfr. doc. VII). L’assicurata ha innanzitutto così descritto i compiti di un’aiuto-cucina: " ... preparare i piatti freddi, le insalate (lavarle e prepararle), aiuto ai fornelli (io per esempio preparavo i dolci quando lavoravo a _____). Fra i compiti dell’aiuto cucina vi pure quello di pulire il piano di lavoro, la zona dove si lavano piatti e pentole (lavandino), il forno. Poi si deve passare scopa (o aspirapolvere) e straccio per il pavimento. Per quel che riguarda la pulizia delle toilettes, nei posti in cui ho lavorato in passato a volte lo faceva il cameriere, a volte lo facevo io. Il presidente del TCA chiede all’assicurata se non vi era una persona appositamente addetta a questa funzione. L’assicurata risponde che ciò vale probabilmente per i locali grandi ma non per quelli piccoli dove viene svolto dal personale già in funzione. (...) Riguardo all’organizzazione del lavoro (cfr. doc. 16/1), mi riferisco alla questione delle toilettes, che dovevo pulire prima di passare all’insalata, senza che ci fossero dei disinfettanti a disposizione. (...) L’assicurata sottolinea che al momento dell’assegnazione si è parlato di aiuto-cucina/lavapiatti ma non pure di pulizia delle toilettes. Su questo ultimo aspetto, l’avv. _____ sottolinea che si tratta di attività esigibili e che vengono pure svolte da

aiuto-cucina, come peraltro confermato dall'assicurata stessa. Il presidente del TCA chiede alla Sezione del lavoro una presa di posizione anche in merito al materiale messo a disposizione dalla datrice di lavoro. L'avv. _____ risponde che bisogna vedere se è vero, visto che ciò non è mai stato menzionato alla datrice di lavoro, comunque la datrice di lavoro avrebbe potuto eventualmente adeguare questi aspetti e che l'esame dell'igiene è stato effettuato dal Laboratorio Cantonale. L'avv. RA 1 ribadisce in particolare che la signora non si è rifiutata di pulire le toilettes ma che ci dovevano essere le condizioni per effettuare tale operazione. (...)” (Doc. VII, pag. 1-3) Su questo aspetto, la teste si è così espressa: " (...) Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che fra i compiti di aiuto-cucina/lavapiatti non vi è quello di pulizia della toilettes. Di principio questi compiti li svolge la cameriera, non mi risulta che in questi tre giorni la signora RI 1 abbia dovuto effettuare questa attività. Dovrei però verificare con la cameriera. (...) Alle ore 11:15 la teste rientra in aula udienze e fornisce alcune precisazioni riguardo al verbale. Comunica di avere nel frattempo contattato telefonicamente la cameriera sulla questione della pulizia dei bagni. Precisa che nei tre giorni di prova la cameriera non era ancora alle dipendenze dell'Osteria, per cui vi era solo lei e la signora RI 1. Le pulizie dei servizi in quei giorni sono dunque state effettuate o dalla signora RI 1 o dalla teste o da tutte e due assieme. (...)” (Doc. VII, pag. 4-5) La teste ha inoltre rilevato che “il disinfettante è fornito dalla _____ (o dalla _____ di _____)” (cfr. doc. VII, pag. 5). Secondo questo Tribunale il fatto di doversi occupare (anche) della pulizia delle toilettes non è di per sé un motivo atto a rendere l'occupazione non conforme agli usi professionali e locali. Del resto la stessa assicurata ha ammesso che tale compito, anche nei posti in cui ha lavorato in passato, veniva svolto o dal cameriere o da lei in qualità di aiuto-cucina. Inoltre non vi è un reale motivo di dubitare dell'affermazione della teste secondo cui vi è nel locale del materiale disinfettante a disposizione del personale, tanto più che presso l'Osteria _____ il 9 maggio 2014 è stata effettuata un'ispezione del Laboratorio cantonale di igiene (cfr. doc. 13/1, 13/2, 20 e consid. 1.3 con riferimento all'art. 57 dell'Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). In effetti, come rilevato dalla Sezione del lavoro, l'Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (RS 817.025.21) prevede all'art. 57 cpv. 1 lett. b che il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente l'ispezione “dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari” (cifra 4) e “dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi” (cifra 5). Inoltre, vengono pure effettuati “i controlli dell'igiene nelle aziende alimentari” (art. 57 cpv. 1 lett. c). Pertanto, se si fossero registrate delle manchevolezze riguardo all'igiene, esse sarebbero state segnalate dall'ispettore del Laboratorio cantonale. L'assicurata ha inoltre rilevato di avere rifiutato l'impiego in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione era inadeguato (cfr. doc. VII, pag. 2 “dopo avere lavorato il lunedì ha dovuto portare da casa il materiale di lavoro (un paio di guanti e 1/2 spugne) in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione le faceva “schifo”). Su questo aspetto le affermazioni di _____ davanti al Presidente del TCA sono state così verbalizzate: " (...) Durante il periodo di prova la signora RI 1 non si è mai lamentata personalmente con la teste per il materiale messo a disposizione (guanti e spugne). Alla teste non risulta che la signora RI 1 abbia portato del materiale da casa. La teste conferma di avere saputo dall'URC che per “lavoro non all'altezza delle aspettative” secondo la lettera da lei ricevuta, l'assicurata intendeva di avere avuto a disposizione del materiale di lavoro indecente. Con riferimento alla risposta n. 3 del doc. 13, la teste precisa che il Laboratorio Cantonale esamina tutti i locali, non solo

quelli dove sono tenute le derrate alimentari. Il giorno del controllo sono arrivati alle ore 15:00 mentre stavano (recte: stavamo) mangiando, hanno aperto i cassetti, hanno controllato la cucina, i bagni, l'office e le sale. La visita è avvenuta da una persona del Laboratorio da me accompagnata. Hanno pure controllato i piani di lavoro e la temperatura delle celle. Hanno chiesto di vedere il libro della "Gastro" con tutte le indicazioni (temperatura della cella) e il termometro della temperatura della carne che in quel momento mancavano. Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della SUVA. Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che gli ispettori esaminano immediatamente "con occhio clinico" la situazione. Per quel che riguarda le spugne, esse sono esposte e non riposte in un cassetto. Ai guanti provvede lei personalmente ed è la prima a dire di utilizzarli perché i prodotti usati per la pulizia sono comunque in qualche modo nocivi per la pelle. (...) Rispondendo all'avv. RA 1, la teste precisa che il controllo del Laboratorio viene effettuato di sorpresa e non preannunciato e in occasione di quel controllo alle ore 15:00, è stata trovata per caso in quanto quel giorno si era fermata a pranzare dopo il lavoro. (...) Riguardo alla questione dei guanti, la teste ribadisce che mostra regolarmente ai nuovi dipendenti dove sono situati (sotto il lavello ci sono quelli usati, ma ci sono pure quelli usa e getta e pure quelli nuovi)." (Doc. VII, pag. 4-5) Il TCA, ritiene che, anche su questo aspetto, non vi è motivo di dubitare delle affermazioni della teste secondo cui il datore di lavoro metteva a disposizione il materiale necessario per lavorare (spugne e guanti) o, in ogni caso, era disponibile a farlo. Ora se è verosimile che l'assicurata abbia voluto portare propri strumenti di lavoro da casa, ciò non significa però che il materiale per lavorare (spugne e guanti) non avrebbe potuto essere fornito dalla datrice di lavoro. Secondo il TCA in tale contesto assume peraltro un'importanza decisiva la circostanza che l'assicurata non si sia mai lamentata su questo punto (come peraltro di quello che verrà qui sotto affrontato) con la datrice di lavoro durante i tre giorni di prova (cfr. doc. VII, pag. 2: "... Il presidente del TCA chiede all'assicurata se ha parlato alla signora _____ di questi aspetti nel corso del colloquio dopo i 3 giorni di prova. L'assicurata risponde di no."). Infine, l'assicurata sostiene di non avere potuto effettuare i lavori di pulizia della cappa della cucina in condizioni ottimali: " (...) - il martedì mattina ho dovuto pulire la cappa: il tempo era ridotto rispetto a quello necessario in quanto la placca sottostante doveva fra l'altro raffreddarsi, il liquido avrebbe dovuto agire prima di effettuare la pulizia, ho cercato di pulire il massimo che ho potuto ma avrei necessitato di più tempo. Si tratta di un lavoro che va effettuato tutti i martedì. Si trattava di un materiale nocivo da respirare. Il presidente del TCA chiede se negli altri posti dove è stata attiva si utilizzavano delle mascherine. L'assicurata risponde di no, si utilizzava uno straccio pulito e si proteggeva la bocca. Rispondendo all'avv. RA 1, la ricorrente precisa che negli altri posti di lavoro questa attività veniva svolta quando le placche erano fredde. Il presidente del TCA chiede all'assicurata se alla lettera del 10 novembre 2014 la SUVA ha risposto. La ricorrente risponde di no. - alla fine del turno di mezzogiorno l'aiuto-cuoco e il cuoco che andavano via prima lasciavano il lavandino unto con lo spazzolino di ferro lasciato nel lavandino. E' vero che il turno sarebbe ripreso nel pomeriggio, però ritengo che si sarebbe dovuto pulire. (...) " (Doc. VII, pag. 2) Su questo aspetto le affermazioni della teste sono state così verbalizzate: " (...) La teste conferma che fra i compiti da effettuare vi è quello di pulire la cucina (tra cui la cappa) ed è per questo che viene assunto un lavapiatti. Il presidente del TCA chiede alla teste quando viene effettuata questa attività. La teste risponde che la cappa viene smontata il sabato sera e viene pulita il lunedì mattina, verso le 9:30 (quando arriva il cuoco), prima di iniziare le attività. L'aiuto cucina smonta e la signora pulisce. (...)

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che nel lavandino, sul mezzogiorno, non viene lasciato nulla se non il suo piatto del pranzo. L'ultimo controllo prima di uscire lo fa tendenzialmente la teste che è l'ultima a mangiare e ad uscire. Nei 3 giorni di prova la teste afferma di essere uscita insieme all'assicurata. (...)” (Doc. VII, pag. 4-5) Secondo il TCA anche la circostanza che l'assicurata abbia dovuto pulire la cappa utilizzando prodotti nocivi alla salute, diversi da quelli abituali, non è stata dimostrata. Del resto l'assicurata stessa ha indicato che la sua segnalazione all'INSAI non ha avuto nessun riscontro. Anche se realmente la ricorrente avesse in quell'occasione dovuto pulire un cappa ancora calda, ciò non è sufficiente per rendere inesigibile la conclusione del contratto di lavoro, soprattutto senza averne discusso con _____ dopo i tre giorni di prova.

L'occupazione assegnata non poteva dunque essere rifiutata sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI. L'impiego offerto a RI 1 era nella professione ricevuta e di durata indeterminata. Inoltre, ella avrebbe beneficiato di indennità compensative, per cui non è inadeguato secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. i LADI. Avendo rifiutato un'occupazione adeguata, l'assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Anche l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata. In particolare una riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione visto che la ricorrente è già stata sospesa il 26 giugno 2014 per 3 giorni e il 21 maggio 2013 per 10 giorni (cfr. doc. VII/1 e VII/2) dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro. Questa soluzione si giustificava tanto più se si considera che l'assicurata ha rifiutato l'occupazione quando si trovava da diversi mesi in disoccupazione e che il consulente del personale l'ha invitata a riflettere bene prima di prendere tale iniziativa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.